

**CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CASA DI CURA
VILLA FIORITA S.R.L. PER PRESTAZIONI DOMICILIARI DI TAMPONI
OROFARINGEI COVID 19**

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati Dr. Giorgio Nencioni, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1297 del 11.11.2022;

E

Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l., di seguito denominata "Controparte", con sede legale in Prato, via di Cantagallo n. 56, partita IVA 02323750972 PEC cdcvillafiorita@pec.it, nella persona del sig. **Valtere Giovannini**, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

PREMESSO

- che il D.Lgs 502 del 1992 e sm all'art. 8 bis "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi di detta disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitarie a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni, dell'accREDITAMENTO istituzionale, nonché alla stipula di accordi contrattuali;
- che ai sensi dell'art. 8 quinquies del medesimo D.Lgs. 502/92 e ssmm, la Regione e le Unità Sanitarie Locali stipulano con le strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità

sanitaria locale si impegnano ad assicurare;

- che, come da LRT 40/2005 Capo II bis, il sistema sanitario di emergenza urgenza è composto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dai Comitati CRI e dalle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 76 quinquies LRT 40/2005, nonché dagli Organismi rappresentativi delle AA.VV. e dal Comitato Regionale CRI;

- che l'Azienda ha la necessità di garantire l'attività di tamponi domiciliari per accertamenti diagnostici COVID 19, al fine del controllo e del contenimento di tale epidemia;

- che l'Azienda, a seguito avviso di manifestazione di interesse per prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei COVID 19 ambiti territoriali Firenze, Prato, Pistoia e Empoli, pubblicato sul sito ASLTC con scadenza 09.10.2022 ore 12.00, con delibera DG n. 1070 del 22.09.2022 ha individuato la Controparte per attivare l'esecuzione di tamponi orofaringei per accertamenti COVID19 domiciliari;

- che la Controparte possiede i requisiti richiesti per stipulare il presente accordo, come di seguito specificato:

- accreditamento ai sensi della L.R. n. 51/2009 e Regolamento Attuativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79/r del 17.11.2016, rilasciato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 22074 del 15.12.2021;

VISTI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

- il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 179 del 30.01.19 "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni";

- la deliberazione del Direttore Generale n° 1297 del 11.11.2022 con la quale è stata approvata la

stipula della presente convenzione;

- vista la LRT n. 40 del 2005 e smi;

- vista la LRT n. 40 del 2005 art. 76 quinquies;

- vista la deliberazione GRT n.79/r del 17.11.2016;

-visto il Decreto Legge n. 18 del 13.03.2020 e la successiva normativa nazionale e ordinanze della Regione Toscana in materia di misure per fronteggiare l'epidemia da Covid 19.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presenta convenzione.

ART. 2 -OGGETTO

L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione da parte della Controparte di prestazioni di tamponi orofaringei per COVID 19 presso il domicilio di utenti identificati dall'Azienda USL Toscana Centro.

La prestazione deve essere garantita entro un massimo n. 72 ore dal momento in cui perviene la richiesta alla Controparte.

La Controparte deve garantire fino a max n.10 tamponi domiciliari al giorno per n. 6 giorni la settimana.

La Controparte garantisce quanto di seguito:

- ✓ ritiro del kit di prelievo presso la sede identificata dalla ASLTC;
- ✓ esecuzione della prestazione con le modalità di cui a protocollo operativo e/o indicazioni trasmesse formalmente dall'ASLTC;
- ✓ accettazione del campione come da istruzione operativa e/o indicazioni trasmesse formalmente dall'ASLTC;
- ✓ consegna dei campioni post raccolta presso il Laboratorio di Analisi individuato dall'ASLTC, nei giorni e negli orari che saranno concordati;

Le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni che saranno formalmente comunicate dall'Azienda.

La Controparte garantisce l'applicazione di protocolli, nonché disposizioni, fornite dall'Azienda in materia di sicurezza e sanificazione per quanto riguarda le attività di cui alla presente convenzione.

La Controparte garantisce l'utilizzo di procedure informatiche in connessione con l'Azienda, come da questa richieste.

La Controparte garantisce la rendicontazione delle prestazioni effettuate giornalmente alimentando la piattaforma dati, come da indicazioni dell'Azienda.

ART. 3 – VOLUME E TARIFFA

Le prestazioni saranno remunerate applicando le seguenti tariffe onnicomprensive.

Nel caso in cui si debba effettuare un singolo tampone presso l'indirizzo indicato per la prestazione, la tariffa viene fissata in € 35,00. Nel caso in cui siano effettuati più tamponi contemporaneamente presso l'indirizzo indicato per la prestazione, per il primo tampone sarà applicata la tariffa di € 35,00 e per i successivi la tariffa di € 13,00.

Le tariffe sono onnicomprensive di tutti i servizi correlati: ritiro tampone presso sedi ASLTC, uso proprio mezzo per viaggio al/dal domicilio dell'utente, DPI per il personale che effettua il servizio, procedure di sanificazione, accettazione, consegna tampone all'Azienda e inserimento dati nel sistema informatico, copertura assicurativa.

La fornitura del tampone è garantita dall'ASLTC.

Il numero delle prestazioni di max n. 10 tamponi al giorno per 6 giorni settimanali è comunque subordinato alle necessità/urgenze rilevate dall'ASLTC.

La richiesta complessiva non è soggetta ad alcun quantitativo minimo e l'Azienda non è vincolata al pieno utilizzo delle prestazioni.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Controparte per l'attività eseguita

oltre i volumi di attività e oltre il volume finanziario complessivamente assegnato. La Controparte concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

ART. 4 - PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Controparte assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza dei principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente – disposizioni generali – atti generali".

ART. 5 - INCOMPATIBILITA'

La Controparte si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera per essa si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro n. 4 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

L'Azienda può richiedere alla Controparte la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

La Controparte si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o

professionale presso la Controparte.

ART.6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

Le prestazioni saranno remunerate da parte dell'Azienda applicando le seguenti tariffe onnicomprensive: nel caso in cui si debba effettuare un singolo tampone presso l'indirizzo indicato per la prestazione, la tariffa viene fissata in € 35,00. Nel caso in cui siano effettuati più tamponi contemporaneamente presso l'indirizzo indicato per la prestazione, per il primo tampone sarà applicata la tariffa di € 35,00 e per i successivi la tariffa di € 13,00 per ogni tampone domiciliare COVID19.

La Controparte si impegna ad inviare all'ufficio aziendale preposto al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili, secondo lo schema fornito dall'Azienda.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la Controparte provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo che sarà comunicato dall'Azienda.

L'Azienda provvederà, a pagare le prestazioni fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte, come risultanti da specifici software aziendali e/o regionali, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

ART. 7 - ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o

interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Controparte si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Controparte, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Controparte risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 8- PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' *"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"*, All. A.1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra l'Azienda e la Controparte di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 9- COPERTURE ASSICURATIVE

La Controparte provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

La Controparte dovrà altresì provvedere ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

Qualunque esclusione della suddetta polizza non implica l'assunzione di rischi a carico dell'Azienda USL Toscana Centro.

La Controparte potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all'Azienda.

ART. 10 -VERIFICHE

La Controparte riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, fermo restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

ART. 11- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 12- DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e avrà durata fino al 31.03.2023.

E' consentito all'Azienda la possibilità di attivare una proroga tecnica fino ad un massimo di n. 3 mesi o il rinnovo per n. 6 mesi.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 13 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE.

13.1- Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Controparte dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 4 giorni dal ricevimento delle

contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda il competente ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Controparte per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Controparte dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all'art. 10 fino al suo ripristino.

13.2 - sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Controparte un termine di 5 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per n. 3 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

13.3 -recesso

Qualora la Controparte intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno n. 4 giorni, in ogni caso esauendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto

tramite PEC con preavviso n. 5 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Controparte da parte dell'Azienda.

13.4 - risoluzione

L'Azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma n. 5 giorni, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

13.5 -Clausola risolutiva espressa.

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale, o in alternativa cancellazione dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti del sistema emergenza urgenza di cui alla LRT 40/2005 ;
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.10 addebitabile a responsabilità della Controparte;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della gestione amministrativa del contratto nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

- per il livello di programmazione delle attività, il riferimento è rappresentato dalla Direzione Sanitaria in sinergia con il Dipartimento della Prevenzione;
- per gli aspetti tecnico-professionali e per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate, il riferimento è rappresentato dal direttore del Dipartimento della Prevenzione;

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale dell' Associazione/Società sig. Valtere Giovannini.

ART. 15 - ADEMPIMENTI

La Controparte si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento e/o autorizzativi di cui alla L.R. 51/2009 e ss.mm.ii e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11. 2016 compreso – a mero titolo esemplificativo – garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 16 – SPESE E CLAUSOLE FINALI

Il presente atto consta di n. 11 pagine e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co.2 del DPR 131/86. Le spese di bollo sono a carico della Controparte e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.

Letto confermato e sottoscritto

per Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore SOC

Accordi contrattuali e convenzioni

con soggetti privati

Dr. Giorgio Nencioni

(firmato digitalmente)

per Casa di Cura Villa Fiorita

il Rappresentante Legale

Dr.Valtere Giovannini

(firmato digitalmente)

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1297
Data della delibera	11-11-2022
Oggetto	Avviso d'interesse
Contenuto	Approvazione esito avviso manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di tamponi orofaringei Covid 19 domiciliari e approvazione schema di convenzione

Dipartimento	DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO
Direttore Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI
Direttore della Struttura	NENCIONI GIORGIO
Responsabile del procedimento	MACCIANTI NICLA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Elenco soggetti che hanno presentato istanza valutati idonei alla sottoscrizione di accordo contrattuale
B	23	Schema di convenzione per prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei Covid 19

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Considerato:

che con la deliberazione del D.G. n.1070 del 22.09.2022 è stato approvato l’Avviso di Manifestazione di Interesse per l’acquisizione di prestazioni di tamponi orofaringei Covid 19 domiciliari per gli ambiti territoriali di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli;

che l’Avviso è stato pubblicato sul sito dell’Azienda USL Toscana Centro, a far data dal 24.09.2022 con scadenza il 09.10.2022 ore 12.00, unitamente alla rettifica relativa alle tariffe applicate;

che l’avviso in questione era rivolto a soggetti in possesso di accreditamento ai sensi della L.R.T. n. 51/2009 e Regolamento Attuativo Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79r del 17.11.2016 e ai soggetti del sistema sanitario di emergenza urgenza di cui alla L.R.T. n. 40/2005 con iscrizione all’apposito registro regionale;

che, a seguito del suddetto Avviso, sono pervenute all’Azienda le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all’elenco allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;-

che, come all’art. 7 dell’avviso, le istanze pervenute dai soggetti riportati nel suddetto allegato A sono state oggetto di valutazione, ai fini di individuare i soggetti idonei alla sottoscrizione di accordo contrattuale per le prestazioni di cui all’avviso;

Ritenuto:

di dover prendere atto dell’esito dell’Avviso di Manifestazione di Interesse per l’acquisizione di prestazioni di tamponi orofaringei Covid 19 domiciliari per gli ambiti territoriali di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, come da allegato A al presente atto, contenente l’elenco dei soggetti idonei alla sottoscrizione di accordo contrattuale;

di dover approvare le tariffe di cui alla rettifica pubblicata unitamente all’avviso in questione sul sito ASLTC e di seguito specificate:

- ✓ nel caso in cui sia effettuato un singolo tampone presso l’indirizzo indicato per la prestazione sarà applicata la tariffa di € 35,00
- ✓ nel caso in cui siano effettuati più tamponi presso l’indirizzo indicato per la prestazione, per il primo tampone sarà applicata la tariffa di € 35,00 e per i successivi la tariffa di € 13,00;

Dato atto:

che la decorrenza del contratto è dalla data di sottoscrizione e che sono comunque fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi dal 01.10.2022;

che la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Toscano, la RAMI srl Impresa Sociale e l’ANPAS Comitato Regionale Toscano ODV effettueranno il servizio tramite le associazioni indicate nella loro istanze, laddove queste siano risultate in possesso dei requisiti di accesso previsti dall’avviso e non abbiano presentato istanza singolarmente;

Ritenuto:

di dover procedere alla stipula di accordo contrattuale con i soggetti valutati idonei e riportati nell'elenco allegato A al presente atto;

di dover approvare lo schema tipo convenzione, allegato B al presente provvedimento quale parte integrante;

Ritenuto inoltre:

di dover dare mandato alla SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati di procedere agli adempimenti amministrativi ai fini della stipula dei suddetti accordi contrattuali, utilizzando lo schema tipo di convenzione allegato B quale parte integrante al presente provvedimento;

di dover delegare, alla sottoscrizione per l'ASLTC degli accordi contrattuali e degli atti di nomina responsabile trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, dr. Giorgio Nencioni;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente, considerata la necessità di addivenire in tempi brevi alla sottoscrizione degli accordi contrattuali;

Preso atto che il Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del responsabile del procedimento in servizio presso la suddetta SOC;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento;

Su proposta del Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono espressamente richiamate:

- 1) di prendere atto dell'esito dell'Avviso di Manifestazione di Interesse per l'acquisizione di prestazioni di tamponi orofaringei Covid 19 domiciliari per gli ambiti territoriali di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, approvando l'elenco, allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono riportati i soggetti idonei alla sottoscrizione di accordo contrattuale;
- 2) di approvare le tariffe di cui alla rettifica pubblicata unitamente all'avviso in questione sul sito ASLTC e di seguito specificate:
 - ✓ nel caso in cui sia effettuato un singolo tampone presso l'indirizzo indicato per la prestazione sarà applicata la tariffa di € 35,00
 - ✓ nel caso in cui siano effettuati più tamponi presso l'indirizzo indicato per la prestazione, per il primo tampone sarà applicata la tariffa di € 35,00 e per i successivi la tariffa di € 13,00;
- 3) di procedere alla stipula di accordi contrattuali con i soggetti valutati idonei, come riportati nell'elenco allegato A al presente atto;

- 4) di approvare lo schema tipo convenzione allegato B al presente provvedimento quale parte integrante;
- 5) di dare mandato alla SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni Soggetti Privati di procedere agli adempimenti amministrativi ai fini della stipula dei suddetti accordi contrattuali, utilizzando lo schema tipo di convenzione allegato B al presente provvedimento;
- 6) di delegare, alla sottoscrizione per l'ASLTC degli accordi contrattuali e degli atti di nomina responsabile trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, dr. Giorgio Nencioni;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a i sensi dell'art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti;
- 9) di pubblicare sull'albo on-line, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

ELENCO SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PER AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESTAZIONI DOMICILIARI DI TAMPONE OROFARINGEO COVID 19 PUBBLICATO CON SCADENZA 09.10.2022 IDONEI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO CONTRATTUALE	
SOGGETTO sede legale	
ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO ODV via Pio Fedi 46 - Firenze	
CASA DI CURA VILLA FIORITA s.r.l. via di Cantagallo 56 - Prato	
SMS CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA PONTASSIEVE ODV via di Rosano 17 - Pontassieve (FI)	
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE TOSCANA via dei Massoni 21 - Firenze	
FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE via Giuseppe Bessi 2 - Scandicci (FI)	
FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO GRASSINA ODV via Spinello Aretino 9/10 - Grassina (FI)	
AVS FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA ODV via di Peretola 68 - Firenze	
PAS EMPOLESE s.r.l. via Raffaello Caverni 20 - Montelupo Fiorentino FI	
PUBBLICA ASSISTENZA L'AVVENIRE DI PRATO via San Jacopo 34 - Prato	
R.A.MI RETE AMBULATORI DELLE MISERICORDIE via dello Steccuto 38/40 - Firenze	
SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO DI MONTECATINI TERME via Manin 22 - Montecatini Terme (PT)	
SOCIETA' STUDIO AUXILIUM viale IV Novembre 49b - Borgo San Lorenzo FI	
SYNLAB MED s.r.l. via Case Nuove 44 - Faenza RA	

CONVENZIONE

TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E

.....

PER PRESTAZIONI DOMICILIARI DI TAMPONI OROFARINGEI COVID 19

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del

E

L'Associazione/Società, di seguito denominata "Controparte", con sede legale in, via n....., partita IVA PEC, nella persona del, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

PREMESSO

- che il D.Lgs 502 del 1992 e sm all'art. 8 bis "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi di detta disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitarie a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipula di accordi contrattuali;

- che ai sensi dell'art. 8 quinquies del medesimo D.Lgs. 502/92 e ssmm, la Regione e le Unità Sanitarie Locali stipulano con le strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;

- che, come da LRT 40/2005 Capo II bis, il sistema sanitario di emergenza urgenza è composto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dai Comitati CRI e dalle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 76 quinquies LRT 40/2005, nonché dagli Organismi rappresentativi delle AA.VV. e dal Comitato Regionale CRI;

- che l'Azienda ha la necessità di garantire l'attività di tamponi domiciliari per accertamenti diagnostici COVID 19, al fine del controllo e del contenimento di tale epidemia;

- che l'Azienda, a seguito avviso di manifestazione di interesse per prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei COVID 19 ambiti territoriali Firenze, Prato, Pistoia e Empoli, pubblicato sul sito ASLTC con scadenza ore, con delibera DG n..... del ha individuato la Controparte per attivare l'esecuzione di tamponi orofaringei per accertamenti COVID19 domiciliari;

- che la Controparte possiede i requisiti richiesti per stipulare il presente accordo, come di seguito specificato:

- accreditamento ai sensi della L.R. n. 51/2009 e Regolamento Attuativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79/r del 17.11.2016, rilasciato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. del

In alternativa:

- iscrizione al registro regionale dei soggetti del sistema sanitario di emergenza urgenza di cui alla LRT n. 40/2005;

Da aggiungere quanto di seguito laddove si stipula con Comitati regionali o altri raggruppamenti e le prestazioni sono garantite tramite sezioni/consociate che operano in loro nome:

La Controparte effettuerà le prestazioni in collaborazione con i soggetti/le associazioni riportate all'art. 2 della presente convenzione, le quali sono singolarmente in possesso del suddetto requisito.

VISTI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;
- la deliberazione del Direttore Generale n° del..... con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione;
- vista la LRT n. 40 del 2005 e smi;
- vista la LRT n. 40 del 2005 art. 76 quinquies;
- vista la deliberazione GRT n.79/r del 17.11.2016;
- visto il Decreto Legge n. 18 del 13.03.2020 e la successiva normativa nazionale e ordinanze della Regione Toscana in materia di misure per fronteggiare l’epidemia da Covid 19.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 -OGGETTO

L’oggetto della presente convenzione concerne l’esecuzione da parte della Controparte di prestazioni di tamponi orofaringei per COVID 19 presso il domicilio di utenti identificati dall’Azienda USL Toscana Centro.

La prestazione deve essere garantita entro un massimo n. 72 ore dal momento in cui perviene la richiesta alla Controparte.

Da aggiungere quanto di seguito laddove si stipula con Comitati regionali o altri raggruppamenti che garantiscono le prestazioni tramite sezioni/consociati:

Le prestazioni saranno garantite tramite le seguenti sezioni/consociate che operano per la Controparte:

.....
Qualora la Controparte intenda introdurre nuove sezioni/consociate dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda che, previa valutazione, potrà autorizzare.

La Controparte deve garantire fino a max n..... tamponi domiciliari al giorno per n. giorni la settimana.

La Controparte garantisce quanto di seguito:

- ✓ ritiro del kit di prelievo presso la sede identificata dalla ASLTC;
- ✓ esecuzione della prestazione con le modalità di cui a protocollo operativo e/o indicazioni trasmesse formalmente dall'ASLTC;
- ✓ accettazione del campione come da istruzione operativa e/o indicazioni trasmesse formalmente dall'ASLTC;
- ✓ consegna dei campioni post raccolta presso il Laboratorio di Analisi individuato dall'ASLTC, nei giorni e negli orari che saranno concordati;

Le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni che saranno formalmente comunicate dall'Azienda.

La Controparte garantisce l'applicazione di protocolli, nonché disposizioni, fornite dall'Azienda in materia di sicurezza e sanificazione per quanto riguarda le attività di cui alla presente convenzione.

La Controparte garantisce l'utilizzo di procedure informatiche in connessione con l'Azienda, come da questa richieste.

La Controparte garantisce la rendicontazione delle prestazioni effettuate giornalmente alimentando la piattaforma dati, come da indicazioni dell'Azienda.

ART. 3 – VOLUME E TARIFFA

Le prestazioni saranno remunerate applicando le seguenti tariffe onnicomprensive:

Nel caso in cui si debba effettuare un singolo tampone presso l'indirizzo indicato per la prestazione, la tariffa viene fissata in € 35,00. Nel caso in cui siano effettuati più tamponi contemporaneamente presso l'indirizzo indicato per la prestazione, per il primo tampone sarà applicata la tariffa di € 35,00 e per i successivi la tariffa di € 13,00.

Le tariffe sono onnicomprensive di tutti i servizi correlati: ritiro tampone presso sedi ASLTC, uso proprio mezzo per viaggio al/dal domicilio dell'utente, DPI per il personale che effettua il

servizio, procedure di sanificazione, accettazione, consegna tampone all'Azienda e inserimento dati nel sistema informatico, copertura assicurativa.

La fornitura del tampone è garantita dall'ASLTC.

Il numero delle prestazioni di max n. tamponi al giorno è comunque subordinato alle necessità/urgenze rilevate dall'ASLTC.

La richiesta complessiva non è soggetta ad alcun quantitativo minimo e l'Azienda non è vincolata al pieno utilizzo delle prestazioni.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Controparte per l'attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre il volume finanziario complessivamente assegnato. La Controparte concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

ART. 4 - PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Controparte assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza dei principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente – disposizioni generali – atti generali”.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA'

La Controparte si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera per essa si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. a questa Azienda entro n. 4 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

L'Azienda può richiedere alla Controparte la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

La Controparte si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Controparte.

ART.6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

Le prestazioni saranno remunerate da parte dell'Azienda applicando le seguenti tariffe onnicomprensive: nel caso in cui si debba effettuare un singolo tampone presso l'indirizzo indicato per la prestazione, la tariffa viene fissata in € 35,00. Nel caso in cui siano effettuati più tamponi contemporaneamente presso l'indirizzo indicato per la prestazione, per il primo tampone sarà applicata la tariffa di € 35,00 e per i successivi la tariffa di € 13,00 per ogni tampone domiciliare COVID19.

La Controparte si impegna ad inviare all'ufficio aziendale preposto al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili, secondo lo schema fornito dall'Azienda.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la Controparte provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo che sarà comunicato dall'Azienda.

L'Azienda provvederà, a pagare le prestazioni fatturate, corrispondenti alle prestazioni

effettivamente svolte, come risultanti da specifici software aziendali e/o regionali, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

ART. 7 - ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Controparte si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Controparte, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Controparte risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 8- PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' *"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"*, All. A.1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra l'Azienda e la Controparte di cui al presente provvedimento,

ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 9- COPERTURE ASSICURATIVE

La Controparte provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

La Controparte dovrà altresì provvedere ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

Qualunque esclusione della suddetta polizza non implica l'assunzione di rischi a carico dell'Azienda USL Toscana Centro.

La Controparte potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all'Azienda.

ART. 10 -VERIFICHE

La Controparte riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, fermo restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

ART. 11- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 12- DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e avrà durata fino al, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi dal che sono comunque disciplinati dal presente accordo.

E' consentito all'Azienda la possibilità di attivare una proroga tecnica fino ad un massimo di n. mesi o il rinnovo per n. mesi.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 13 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE.

13.1- Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Controparte dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 4 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda il competente ufficio aziendale procede all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Controparte per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Controparte dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all'art. 10 fino al suo ripristino.

13.2 - sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Controparte un termine di 5 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per n. 3 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

13.3 -recesso

Qualora la Controparte intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno n. 4 giorni, in ogni caso esauendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso n. 5 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Controparte da parte dell'Azienda.

13.4 - risoluzione

L'Azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma n. 5 giorni, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

13.5 -Clausola risolutiva espressa.

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale, o in alternativa cancellazione dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti del sistema emergenza urgenza di cui alla LRT 40/2005 ;

- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.10 addebitabile a responsabilità della Controparte;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della gestione amministrativa del contratto nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
- per il livello di programmazione delle attività, il riferimento è rappresentato dalla Direzione Sanitaria in sinergia con il Dipartimento della Prevenzione;
- per gli aspetti tecnico-professionali e per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate, il riferimento è rappresentato dal direttore del Dipartimento della Prevenzione;

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale dell' Associazione/Società

ART. 15 - ADEMPIMENTI

La Controparte si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento e/o autorizzativi di cui alla L.R. 51/2009 e ss.mm.ii e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11. 2016 compreso – a mero titolo esemplificativo – garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 16 – SPESE E CLAUSOLE FINALI

Il presente atto consta di n. pagine e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co.2 del DPR 131/86.

Le spese di bollo sono a carico della Controparte e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.

Letto confermato e sottoscritto

per Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore
SOC Accordi contrattuali e convenzioni
con soggetti privati
Dr. Giorgio Nencioni
(firmato digitalmente)

per
.....
il Rappresentante Legale
Dr.
(firmato digitalmente)

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona di direttore , domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova 1 - 50122 (FI), delegato dal Direttore Generale con delibera n. del,

E

La Società/Ditta/Cooperativa/Associazione partita IVA/codice fiscale, con sede legale in , nella persona di nato a il, in qualità di e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la stessa, di seguito anche come "Responsabile" , congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la Azienda e la hanno sottoscritto una convenzione/contratto per acquisizione prestazioni di
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

Azienda USL Toscana centro



Azienda USL Toscana
Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

- il Titolare ha affidato alla Società/Ditta/Cooperativa/Associazione (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) l’attività di
....., come da delibera DG n. del
..... che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),

la Società/Ditta/Cooperativa/Associazione
..... RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al servizio di acquisizione prestazioni di
....., affidati dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;

- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono: *(indicare solo le categorie oggetto di trattamento)*

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
- altro

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013¹ che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da

Azienda USL Toscana
Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

¹

questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

Azienda USL Toscana
 Centro
 P.zza Santa Maria Nuova 1
 50122 Firenze
 C.F./P.IVA 06593810481

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende

disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;

Azienda USL Toscana
Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di

tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di



trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li _____

p. Azienda USL Toscana Centro _____

p. Società/Ditta/Cooperativa/Associazione il Rappresentante legale _____

Azienda USL Toscana
Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481